

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Modificato con:

Delibera Consiglio Provinciale n. 9 del 23.03.2022 “Regolamento del Consiglio, modifica Titolo II “Gruppi e Commissioni Consiliari” (Art.21 comma 5);

Delibera Consiglio Provinciale n. 18 del 18.05.2022 “Approvazione modifiche al Regolamento del Consiglio Provinciale - Introduzione del Titolo II “Disciplina delle adunanze in videoconferenza e modalità mista”

INDICE

TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 1 - Convocazione e validità delle sedute
- Art. 2 - Forme di pubblicità delle sedute consiliari
- Art. 3 - Poteri del Presidente
- Art. 4 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 5 - Adunanze aperte
- Art. 6 - Comportamento del pubblico
- Art. 7 - Norme generali per gli interventi
- Art. 8 - Ordine dei lavori
- Art. 9 - Norme per la discussione generale - Dichiarazione di voto
- Art. 10 - Gli emendamenti
- Art. 11 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 12 - Mozioni d'ordine
- Art. 13 - Fatto personale
- Art. 14 - Votazioni
- Art. 15 - Forme di votazione
- Art. 16 - Votazioni segrete
- Art. 17 - Assistenza alle sedute del Segretario generale
- Art. 18 - Verbali

TITOLO II - DISCIPLINA ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA E MODALITÀ MISTA

- Art. 19 - Generalità e definizioni
- Art. 20 - Disposizioni per lo svolgimento delle sedute in "modalità mista"
- Art. 21 - Partecipazione dei Consiglieri in videoconferenza
- Art. 22 - Partecipazione dei Consiglieri presenti in aula
- Art. 23 - Modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza
- Art. 24 - Pubblicità delle sedute
- Art. 25 - Commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo
- Art. 26 - Attuazione e competenze

TITOLO III - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 27 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 28 - Conferenza dei Presidenti dei gruppi
- Art. 29 - Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti
- Art. 30 - Convocazione e funzionamento delle Commissioni
- Art. 31 - Compiti e funzioni delle Commissioni
- Art. 32 - Commissioni consiliari speciali e gruppi di lavoro finalizzati
- Art. 33 - Compiti dei segretari delle Commissioni

TITOLO IV- DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- Art. 34 - Iniziativa deliberativa
- Art. 35 - Interrogazioni e mozioni
- Art. 36 - Diritto alla consultazione di atti e diritto alle informazioni
- Art. 37 - Rimborsi spese e certificazione delle presenze
- Art. 38 - Doveri dei Consiglieri

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 39 - Assemblea dei Sindaci

Art. 4 - Norma di rinvio ed entrata in vigore

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 1 - Convocazione e validità delle sedute

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Provinciale sono fissate dallo Statuto e dal presente Regolamento nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle leggi.
2. La convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di sua assenza, a mezzo di avvisi scritti contenenti l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora della seduta o di più sedute successive e il relativo ordine del giorno.
3. L'eventuale seconda convocazione può essere prevista ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere inoltrato con modalità elettroniche ai Consiglieri almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.
6. Nei casi di particolare necessità o urgenza il Presidente può convocare il Consiglio in riunione straordinaria; in tali casi l'avviso di convocazione con il relativo elenco delle materie da trattare può essere comunicato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza.
7. Gli stessi termini si applicano per argomenti da aggiungere all'ordine del giorno di adunanze già convocate.
8. In caso di convocazione d'urgenza il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.
9. Le sedute del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, computando a tal fine il Presidente.
10. La sospensione del Consiglio Provinciale di cui ha facoltà il Presidente qualora venga prevista la verifica del numero legale, successivamente all'appello nominale, è stabilita nel tempo massimo di quindici minuti.
11. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, l'orario serale decorre dalle ore 19,00.
12. Il Consiglio Provinciale si riunisce normalmente nel capoluogo. In casi eccezionali, può riunirsi anche in luogo diverso dal capoluogo.
13. In casi particolari, e d'intesa con gli altri enti interessati, il Consiglio può essere convocato congiuntamente ad uno o più Consigli di enti territoriali, nonché, sempre d'intesa con gli altri enti interessati, può essere convocato anche presso le sedi degli enti stessi.

Art. 2 - Forme di pubblicità delle sedute consiliari

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Provinciale devono essere pubblicati a cura del Segretario Generale nell'albo pretorio dell'Ente, contestualmente alla spedizione ai Consiglieri e con una adeguata pubblicizzazione tramite il sito istituzionale.
2. Copia dell'ordine del giorno è trasmessa in via telematica ai Comuni della provincia. Tale trasmissione non ha effetto sulla validità della convocazione.
3. Nei giorni delle sedute di Consiglio dovrà essere esposta sul Palazzo Provinciale la bandiera italiana insieme a quella contenente lo stemma della Provincia e la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 3 - Poteri del Presidente

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente della Provincia. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.
5. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che risultino non disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente consultati i Presidenti dei gruppi presenti al momento.
6. Il Presidente può invitare ai lavori del Consiglio rappresentanti degli Enti territoriali, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione o altri soggetti autorizzati a fornire chiarimenti in relazione a provvedimenti amministrativi sottoposti alla deliberazione dell'assemblea consiliare. In tal senso a norma dello Statuto possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio i Revisori dei Conti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente e/o dai Consiglieri, gli esterni vengono congedati.

Art. 4 - Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono, di regola, pubbliche.
2. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, e a voto palese, i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
3. La seduta del Consiglio Provinciale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni riguardanti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque trattino dati sensibili o riservati o comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisce una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o di dati sensibili o riservati, il Presidente ha facoltà di decidere il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Provinciale, il Segretario Provinciale e il Vice Segretario.

Art. 5 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, può indire l'adunanza aperta del Consiglio Provinciale, nella sua sede abituale o in altri luoghi idonei.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Provinciali, parlamentari, rappresentanti della Regione, delle Unioni di Comuni, dei Comuni, di altre Province e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

3. Le sedute aperte sono valide prescindendo dalla presenza del numero legale dei consiglieri provinciali e non possono dare luogo a deliberazioni.

Art. 6 - Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta e previa richiesta del Presidente.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sia in forma verbale che grafica delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Non è consentito l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i dipendenti della Provincia la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.
7. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa definitivamente.

Art. 7 - Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un altro Consigliere.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
4. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
8. E' fatto obbligo a tutte le persone presenti in Consiglio di tenere il telefono cellulare spento o silenziato. E' fatto comunque divieto di effettuare conversazioni telefoniche in aula durante la seduta.
9. Il Presidente può allontanare in qualunque momento i Consiglieri che con il loro atteggiamento arrechino turbativa al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio..

Art. 8 - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale previa richiesta avanzata al Presidente. Di tali richieste il Presidente dà informazione all'assemblea immediatamente dopo la conclusione delle formalità preliminari.
2. Successivamente, il Presidente rivolge al Consiglio le sue eventuali comunicazioni.
3. Le commemorazioni, celebrazioni, comunicazioni e raccomandazioni di cui ai commi precedenti, debbono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
4. Su di esse può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
5. Inizia quindi la discussione delle proposte di provvedimento iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione.
6. Successivamente sono discusse le interrogazioni e le mozioni iscritte all'ordine del giorno.
7. Il Presidente ha comunque facoltà di decidere la durata complessiva della discussione sugli argomenti di cui ai commi precedenti.
8. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Presidente.
9. L'ordine dei lavori previsto dal presente articolo può essere derogato per particolari motivi su decisione del Presidente.

Art. 9 - Norme per la discussione generale - Dichiarazione di voto

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che han o chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta.
2. Se, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione, previa dichiarazione di chiusura della discussione.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Presidente di gruppo o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo, può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. Per gli atti fondamentali e per altri riconosciuti di rilevante interesse possono essere stabiliti tempi maggiori per gli interventi.
6. Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Il Presidente ha diritto ad esprimere per ultimo la

sua dichiarazione di voto.

8. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 10 - Gli emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, le soppressioni, le integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente.
3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale dal Segretario.
4. Il Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, decide quali variazioni comportino il rinvio ad altra seduta ai sensi dell'art. 26 c. 4 del presente Regolamento.

Art. 11 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
2. La questione pregiudiziale consiste nella proposta che un argomento non debba discutersi.
3. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
5. Su entrambe le questioni decide il Presidente, tenuto conto dell'interesse dell'Ente e dell'andamento dei lavori del Consiglio.

Art. 12 - Mozioni d'ordine

1. Ogni Consigliere ha diritto a richiamare l'attenzione del Presidente e dell'intero Consiglio sull'ordine dei lavori mediante mozione d'ordine. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla discussione principale.
2. Su tali mozioni possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 13 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente coloro che lo hanno provocato.
5. Ciascun intervento su fatto personale non può durare più di cinque minuti.

6. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una Commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 14 - Votazioni

1. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza qualificata. Nella votazione palese i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. I Consiglieri che non prendono parte alla votazione senza dichiarare l'astensione si considerano astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
2. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere a nomine di rappresentanti espressione anche di gruppi consiliari di opposizione, il Presidente deve adottare forme e criteri di votazione idonei alla tutela dei diritti delle opposizioni, anche ricorrendo all'istituto del voto limitato, ove non previsto nella proposta di delibera.
3. Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi delle norme vigenti in materia. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.
4. Prima di procedere alla votazione il Presidente assicura il tempo strettamente necessario affinché i consiglieri decidano la loro partecipazione al voto.

Art. 15 - Forme di votazione

1. L'espressione di voto è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le deliberazioni a mezzo delle quali all'assemblea consiliare spetta il potere di nomina di persone all'interno di Commissioni, Consigli o altri organismi debbono essere adottate a scrutinio segreto. Nel caso in cui tutti i consiglieri presenti siano d'accordo sui nominativi proposti dai gruppi di maggioranza e opposizione, si può procedere con votazione palese.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e, sempre che non sia prescritta la forma segreta, la decisione in merito spetta al Presidente.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato di dover passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete. La maggioranza e l'opposizione devono essere sempre rappresentate fra gli scrutatori.
7. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori. Nel caso di scrutinio segreto è obbligatoria la presenza ed assistenza di tutti gli scrutatori. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
8. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Presidente sentito il Segretario Generale e gli scrutatori.

9. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono consegnate al Segretario che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
10. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
11. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento di tutti gli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
12. Il Presidente proclama al Consiglio il risultato delle votazioni.

Art. 16 - Votazioni segrete

1. Quando sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, normalmente, a mezzo di schede.
2. Nel caso di votazioni a mezzo di scheda, si procede secondo le modalità indicate ai seguenti commi.
3. Le schede vengono distribuite e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro della Provincia, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.
4. Se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
5. Qualora nella scheda siano contenuti un numero di nominativi oltre il numero sopra previsto, la scheda è nulla.
6. Quando sia stabilito che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle opposizioni e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso sono eletti ai posti da ricoprire coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
7. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di almeno un terzo dei Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della conferenza dei Presidenti dei gruppi, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
8. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
9. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e proclama al Consiglio il risultato.
10. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
11. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti discordante a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 17 - Assistenza alle sedute del Segretario generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze e cura la redazione del verbale delle sedute.

2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario Generale.
3. In caso di incompatibilità assiste il Consigliere più giovane di età tra i presenti e redige il verbale con l'assistenza del personale della Provincia.
4. Il Segretario generale, nell'ambito delle proprie competenze fissate dalla legge, fornisce, anche tramite le proprie strutture, consulenza e assistenza al Presidente e ai Consiglieri.

Art. 18 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale.
2. Costituisce verbale di seduta il resoconto della stessa su supporto audio-video. Nel caso non sia funzionante il sistema di registrazione audio-video, la verbalizzazione è effettuata tramite registrazione audio o è curata in forma sintetica dal Segretario generale.
3. Se un Consigliere intende proporre modificazioni, integrazioni o rilievi al verbale curato in forma sintetica dal Segretario generale deve farlo formulando esattamente i termini di quanto richiesto. Formulata una proposta il Presidente, sentito il parere del Segretario generale, interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa ed eventualmente pone la proposta in votazione.
4. Il verbale della seduta segreta deve essere trattato e conservato secondo le norme di legge e sulla privacy.
5. A cura del Segretario Generale è redatto estratto del verbale, consistente nella proposta deliberativa o interrogazione o mozione, la decisione del Consiglio e gli estremi dei presenti e votanti.
6. Gli estratti dei verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Segretario o dal verbalizzante in caso di persona diversa dal Segretario o vice Segretario. La firma del Segretario Generale attesta l'esattezza e l'autenticità dell'estratto del verbale. Il visto del Presidente completa la regolarità dell'estratto del verbale.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA E MODALITÀ MISTA

Art. 19 – Generalità e definizioni

1. Le sedute del Consiglio Provinciale e dei suoi organi interni possono svolgersi motivatamente, oltre che in presenza, anche in modalità mista o, in videoconferenza, senza la presenza fisica presso la sede provinciale di tutti i partecipanti o di una parte di essi, incluso il Segretario Generale, a condizione che sia possibile identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantito lo svolgimento delle funzioni del Segretario Generale.
2. Alle sedute svolte secondo queste modalità si applicano le disposizioni previste dal Titolo II del presente regolamento. Le disposizioni previste dal regolamento per le sedute in presenza si applicano in via residuale e nei limiti della compatibilità.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, la convocazione della seduta consiliare in modalità mista od in modalità videoconferenza fornendo tutte le indicazioni essenziali per potervi partecipare.
4. In entrambi i casi, in via convenzionale, la seduta si intende effettuata presso la sede provinciale.

Art. 20 - Disposizioni per lo svolgimento delle sedute in "modalità mista"

1. Le sedute del Consiglio Provinciale in modalità mista si svolgono con la presenza in aula di alcuni Consiglieri e con la partecipazione di altri in videoconferenza.
2. La presenza dei Consiglieri alle sedute in modalità mista è attestata dal Segretario Generale o da un suo delegato ad inizio seduta mediante appello nominale ed altresì in occasione di ogni singola votazione sui punti posti all'ordine del giorno, attraverso la modalità di votazione prevista.
3. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Provinciale secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Provinciale. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in video conferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante lo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio Provinciale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. I dirigenti, nonché eventuali altri soggetti invitati, partecipano alle sedute consiliari dalla sede consiliare nei consigli convocati sia in presenza, sia in modalità mista, mentre partecipano da remoto ai consigli in videoconferenza, collegandosi anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.
5. L'abilitazione all'utilizzo del microfono per comunicare con l'assemblea, sia per i Consiglieri presenti in aula che per quelli partecipanti in videoconferenza è disposta esclusivamente dal Presidente, eventualmente avvalendosi del gruppo di supporto tecnico.
6. Le votazioni si svolgono in forma palese e per appello nominale.
7. Non è possibile effettuare votazioni in forma segreta nella modalità mista o in modalità videoconferenza.

8. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine dei lavori si intende deposita, ai sensi dell'art. 15 c. 3 dello Statuto Provinciale, con la sua allegazione (in copia digitale) alla convocazione del Consiglio, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consigliere.
9. Nel caso di Consiglio in modalità mista la presentazione dei documenti (emendamenti, ordini del giorno, mozioni e/o altro riferiti agli argomenti posti all'ordine del giorno) durante la seduta avviene per i Consiglieri in presenza, con la presentazione cartacea alla Presidenza del Consiglio di tali documenti che verranno inviati per e-mail ai Consiglieri presenti da remoto e distribuiti in forma cartacea ai Consiglieri presenti in sede, mentre nel caso di presentazione di detti documenti da parte di Consiglieri da remoto, l'invio avverrà per e-mail alla Presidenza del Consiglio che provvederà ad inviarli per e-mail ai Consiglieri presenti da remoto e attraverso la distribuzione cartacea per quelli presenti in sede. Nel caso di consigli Provinciali svolti in modalità videoconferenza la presentazione di documenti (emendamenti, ordini del giorno, mozioni e/o altro riferiti agli argomenti posti all'ordine del giorno) durante la seduta avviene attraverso l'invio di e-mail al Presidente del Consiglio che provvederà tramite gli addetti alla segreteria del Consiglio a distribuirlo per e-mail ai Consiglieri Provinciali.
10. Sugli eventuali emendamenti, si provvede sempre ad acquisire in via d'urgenza i pareri tecnici di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e se necessari, degli altri organismi tecnici.

Art. 21 - Partecipazione dei Consiglieri in videoconferenza

1. I Consiglieri che partecipano alle sedute del Consiglio Provinciale in videoconferenza, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, devono:
 - a) Assicurare un luogo fisico di partecipazione che garantisca esclusività, riservatezza e stabilità di collegamento alla rete internet, con una larghezza di banda adeguata a permettere una corretta percezione audio-visiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti;
 - b) Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni previste al punto 1, partecipare alla seduta in presenza, dalla sala consiliare provinciale, dove sono garantiti tutti i requisiti tecnici per lo svolgimento del Consiglio in modalità mista;
 - c) Consentire la loro sicura identificazione tramite il riconoscimento visivo e vocale (riconoscimento da parte del segretario generale o suo sostituto) durante tutta la seduta;
 - d) Garantire l'esclusività dell'impegno in relazione ai lavori del Consiglio;
 - e) Utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti. Ogni Consigliere sarà personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale;
 - f) In caso di ingresso nella seduta successivamente all'appello del Segretario Generale, segnalare tempestivamente la propria presenza, anche con espressa comunicazione in chat, al fine di meglio gestire le presenze che necessitano di certificazione;
 - g) In caso di uscita anticipata o di assenza temporanea dalla seduta, darne espressa comunicazione nella chat (stessa indicazione per il rientro). E' facoltà del Presidente disporre in ogni momento verifiche della presenza effettiva nelle modalità ritenute più opportune. Resta altresì salvo il diritto dei Consiglieri di chiedere la verifica del numero legale al Presidente;
 - h) Effettuare la richiesta di "parola" tramite la funzionalità prevista dal sistema e il Presidente autorizza gli interventi secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Art. 22- Partecipazione dei Consiglieri presenti in aula

I Consiglieri presenti in aula, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, devono:

- a) Confermare la presenza alla seduta restando in aula;
- b) Effettuare la richiesta di "parola" usando la postazione messa a disposizione nella sala del Consiglio; il Presidente autorizza, di volta in volta, gli interventi secondo l'ordine cronologico di prenotazione o seguendo altro ordine nei

casi previsti dal Regolamento;

- c) Avvisare il Presidente al momento dell'uscita dalla sala consiliare, anche in caso di allontanamento temporaneo.

Art. 23- Modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Le sedute del Consiglio Provinciale in modalità videoconferenza si svolgono senza la presenza fisica presso la sede provinciale di tutti i partecipanti e del segretario generale ed in questo caso valgono le disposizioni elencate al precedente articolo 21 "Partecipazione dei Consiglieri in videoconferenza".

Art.24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio in modalità mista o videoconferenza si svolgono in diretta streaming, al fine di garantire la massima pubblicità e l'attuazione delle disposizioni regolamentari. In caso di modalità mista sarà comunque possibile anche la presenza del pubblico in sede.
2. La diretta streaming e la registrazione delle sedute del Consiglio sono accessibili al pubblico sugli appositi canali on line pubblicizzati sul sito istituzionale della Provincia.
3. In caso di impossibilità tecnica, si provvederà alla pubblicazione in differita del file audio-video nel sito web istituzionale. In caso di impossibilità tecnica anche alla registrazione, il Presidente rinvia la seduta. Il Presidente può consentire la discussione e votazione di proposte motivatamente urgenti.

Art. 25 – Commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Alle sedute delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo si applica l'articolo 19, commi 1, 2 e 4.
2. Le modalità di svolgimento sono decise dal Presidente della commissione o dal Presidente della conferenza dei capigruppo.
3. La pubblicità delle sedute delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo, qualora siano convocate in modalità mista o in videoconferenza, è garantita con la pubblicazione in differita del file audio-video nel sito web istituzionale.

Art. 26 – Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa di quanto previsto al presente Titolo II è di competenza della struttura amministrativa a supporto degli Organi, in base all'organigramma vigente.
2. L'organizzazione e l'attuazione tecnologica di quanto previsto al presente Titolo II è di competenza della struttura organizzativa competente per i servizi informatici in base all'organigramma vigente."

TITOLO III

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 27 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare è composto da uno o più componenti con riferimento alle liste elettorali ed alle successive ed eventuali variazioni intervenute all'interno dei gruppi al momento costituiti.
3. Il Consiglio prende atto della dichiarazione di appartenenza di ciascun Consigliere.
4. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Presidente della Provincia e al Segretario generale il nome del proprio Presidente, entro il giorno della prima riunione del Consiglio neo-eletto. Anche le successive variazioni della persona del Presidente del gruppo dovranno essere segnalate per scritto al Presidente della Provincia e al Segretario generale.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del gruppo il Consigliere eletto con il maggior voto ponderato.

Art. 28 - Conferenza dei Presidenti dei gruppi

1. I Presidenti dei gruppi sono costituiti in Commissione consiliare permanente denominata anche Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Della Conferenza sono componenti il Presidente della Provincia o suo delegato e tutti i Presidenti dei gruppi. Competono alla Conferenza l'organizzazione dei lavori del Consiglio nonché tutti gli altri compiti alla stessa demandati dal presente Regolamento, compresa la trattazione di particolari argomenti ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia o suo delegato la presiede; in loro assenza la convocazione e la presidenza compete al Vice Presidente della Provincia.
3. In caso di votazione esprimono il loro voto i soli Presidenti dei gruppi, proporzionalmente alla consistenza di ciascun gruppo consiliare nell'assemblea plenaria. Lo stesso criterio proporzionale si applica anche per il computo della validità delle sedute.
4. I Presidenti di gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
5. Alla conferenza dei Presidenti dei gruppi partecipa il Segretario Generale, o suo delegato, che ne svolge anche le funzioni di segreteria.

Art. 29 - Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

1. A norma dello Statuto, il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni consiliari si insediano entro 15 giorni dall'avvenuta costituzione.
3. In ogni Commissione si costituisce un ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna commissione sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nella prima riunione, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. Nelle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza deve essere attribuita ad un rappresentante delle opposizioni.
5. I Presidenti dei gruppi fanno parte con diritto di voto delle Commissioni in cui sono stati formalmente eletti, in tutte le altre possono assistere ai lavori.

Art. 30 - Convocazione e funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti di propria iniziativa o per richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti o dai componenti di opposizione. La richiesta di convocazione avanzata dai consiglieri dovrà essere indirizzata al Presidente della Commissione e per conoscenza al Presidente della Provincia e la riunione dovrà aver luogo entro sette giorni da quello in cui perviene al protocollo la richiesta. In tali casi la convocazione, ove necessario, può essere effettuata in via d'urgenza. Lo stesso termine si applica ove il Consiglio Provinciale decida il rinvio ad una o più Commissioni consiliari per approfondimenti di una proposta di deliberazione, ovvero di iniziative promosse dai singoli consiglieri, salvo diverso termine stabilito di volta in volta dal Consiglio Provinciale. Ove il Presidente della Commissione non provveda nei termini prescritti, subentrerà immediatamente nella procedura il Presidente della Provincia a cui saranno affidati ulteriori sette giorni, computati consecutivamente ai precedenti.
2. L'avviso di convocazione delle Commissioni contenente l'ordine del giorno della seduta deve essere inoltrato ai componenti la Commissione con modalità elettroniche almeno tre giorni prima della riunione. Ove la comunicazione preveda nel suo ordine del giorno l'esame di proposte di atti deliberativi, le stesse devono essere depositate presso l'ufficio competente fin dall'atto della convocazione. Fatto salvo l'obbligo della convocazione scritta il termine dei tre giorni non ha applicazione nei casi di sospensione e aggiornamento della seduta.
3. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente della Commissione e deve comprendere anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, per scritto, da un componente la Commissione.
4. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo, non appartenente alla stessa Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione anche verbale al Presidente della Commissione. Della sostituzione avvenuta deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
6. In caso di mancanza del numero legale e al fine di non ostacolare i lavori delle Commissioni stesse, il Presidente della Commissione può comunicare al Consiglio il parere dei componenti presenti.
7. Le sedute sono normalmente pubbliche. Sono segrete quando si debbono trattare argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e/o della moralità di persone o quando la pubblicità delle adunanze possa arrecare grave nocumento agli interessi dell'Ente; in tal caso, per quanto possibile, il Presidente ne farà menzione nell'avviso di convocazione.
8. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da un dipendente dell'Ente designato dal Segretario generale con apposito ordine di servizio; il Segretario per lo svolgimento delle attività connesse risponde funzionalmente direttamente al Presidente della Commissione.
9. Nelle commissioni consiliari la presenza effettiva del Consigliere è accertata attraverso fogli firma allegati ai verbali delle relative sedute.

Art. 31 - Compiti e funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio provinciale e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, concorrono a compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo mediante valutazione degli atti preliminari, degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, ed in particolare svolgono funzioni consultive, istruttorie e di studio e specificatamente:
 - a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dal Presidente. Su dette proposte le Commissioni relazionano in Consiglio, valutandole nel merito ed illustrando eventuali emendamenti proposti;
 - b) richiedono al Presidente, che si attiva secondo le modalità previste dal presente Regolamento, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale di comunicazioni sulle materie di loro

competenza;

c) possono avanzare proposte per la predisposizione di delibere.

2. In relazione ad argomenti riguardanti materie di competenza, le Commissioni richiedono al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, che provvederà in merito, di effettuare consultazioni, con comunità di cittadini, organismi ed uffici privati e pubblici, associazioni sindacali o di categoria, esperti e quanti altri possano portare un contributo allo svolgimento dei lavori.
3. All'apertura di ogni seduta del Consiglio Provinciale, il Presidente comunica l'avvenuta assegnazione alle singole Commissioni delle proposte di delibera.
4. Se entro 15 giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno di una proposta di delibera non è iniziato l'esame da parte della Commissione cui era stata contestualmente assegnata, il Presidente della Provincia, salvo giustificato motivo, procederà alla convocazione della commissione che dovrà riunirsi entro i sette giorni successivi. Nel caso in cui la seduta di commissione convocata dal Presidente della Provincia vada deserta, il Presidente della Provincia dispone l'iscrizione direttamente in Consiglio della proposta di delibera.
5. Il Presidente della Provincia e i consiglieri delegati possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni senza voto deliberativo.
6. Il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni i Dirigenti responsabili dell'istruttoria delle pratiche e quanti altri ne hanno titolo.

Art. 32 - Commissioni consiliari speciali e gruppi di lavoro finalizzati

1. Il Consiglio, ove ne ravvisi la necessità può istituire Commissioni consiliari speciali, composte da Consiglieri Provinciali per l'esame o l'approfondimento di specifici problemi, realtà o vicende di particolare interesse.
2. Esaurito il proprio compito, le Commissioni comunicano i risultati al Consiglio previa iscrizione della relazione all'ordine del giorno.
3. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio può, inoltre, delegare ad un Consigliere la presidenza di gruppi di lavoro finalizzati alla definizione di proposte deliberative da sottoporre al Consiglio.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ente.

Art. 33 - Compiti dei Segretari delle Commissioni

1. I Segretari delle Commissioni hanno il compito di redigere il verbale, provvedere alle convocazioni e quant'altro sia necessario per la funzionalità della Commissione.
2. I Segretari delle Commissioni sono tenuti a conservare tutti i verbali e tutti gli atti della Commissione in apposito spazio, inviando copia dei verbali e degli atti al Presidente della Provincia, ai componenti delle Commissioni, al Segretario generale, e allo Staff del Presidente dove possono essere consultati dai Consiglieri Provinciali.
3. In presenza di emendamenti effettuati sulle pratiche di competenza il Presidente della Commissione, tramite il Segretario della stessa, trasmetterà l'emendamento all'ufficio competente per gli adempimenti conseguenti.
4. I verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, contengono l'oggetto della discussione, le presenze dei consiglieri, gli eventuali emendamenti alle pratiche discusse e l'esito delle eventuali votazioni. Nei verbali sono riportate altresì le eventuali dichiarazioni dettate o consegnate per scritto dai partecipanti durante la seduta.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 34 Iniziativa deliberativa

1. Ciascun consigliere può esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e, per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
2. Il Presidente sentito i Presidenti dei gruppi e acquisito il parere del Segretario Generale, verifica l'ammissibilità delle proposte deliberative avanzate dai Consiglieri e ne comunica l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio; l'eventuale diniego motivato deve essere comunicato al Consigliere proponente. Nel caso la proposta sia avanzata da un quinto dei Consiglieri, la stessa deve essere iscritta comunque all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Ai fini della iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio il Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale, assegna agli uffici competenti la proposta per la necessaria attività istruttoria.
4. Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali alle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g. del Consiglio, tali proposte di deliberazione dovranno essere rinviate ai servizi competenti per l'acquisizione dei relativi pareri obbligatori previsti dalle leggi vigenti, salvo che non siano meri atti di indirizzo.
5. Il Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, decide quali proposte di emendamento comportino il rinvio ad altra seduta per la necessità di integrazioni istruttorie.

Art. 35 - Interrogazioni e mozioni

1. L'interrogazione, formulata da uno o più Consiglieri, è volta ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato atto, fatto o comportamento, anche per conoscere se e quali provvedimenti il Presidente della Provincia abbia adottato o intenda adottare.
2. Il Consigliere, nel presentare l'interrogazione può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente della Provincia, o il consigliere delegato, risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri entro trenta giorni e procede in Consiglio alla lettura delle stesse.
3. L'interrogante dà lettura e illustra al Consiglio l'interrogazione e a seguito della risposta del Presidente della Provincia o del consigliere delegato, ha diritto a dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione esponendone le ragioni.
4. La mozione è presentata in un documento dal quale deve risultare inequivocabilmente l'oggetto sul quale si intende provocare una decisione o un pronunciamento del Consiglio Provinciale. Il documento è sottoscritto da uno o più consiglieri e viene approvato o respinto dal Consiglio a maggioranza dei presenti.
5. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti della Provincia o su fatti o questioni di interesse locali, nazionali o internazionali che rivestono problemi politico-sociali di carattere generale.
6. Le mozioni approvate dal Consiglio Provinciale dovranno essere trasmesse, a cura dell'ufficio competente, agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
7. Tutti i predetti strumenti a disposizione dei Consiglieri devono essere inviati per scritto al Presidente della Provincia e discussi in una delle sedute successive, previa iscrizione all'ordine del giorno.
8. In casi di particolare gravità, urgenza e importanza, il Presidente della Provincia, sentito i Presidenti dei gruppi presenti al momento, può decidere la discussione degli stessi quando vengano presentati nella stessa seduta.
9. La proposta di una mozione legata ad una interrogazione già iscritta ai lavori del Consiglio sarà trattata di

norma nel Consiglio successivo, se presentata nel Consiglio o se iscritta in tempo utile per l'informazione ai consiglieri.

10. Le interrogazioni e le mozioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, anche se presentati nel corso dei lavori del Consiglio stesso, sono svolti congiuntamente nella seduta allo scopo fissata nella conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Art. 36 - Diritto alla consultazione di atti e diritto alle informazioni

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio vengono depositati presso l'ufficio competente, o altro locale appositamente organizzato, nel giorno della riunione e sono disponibili nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. In caso d'urgenza la proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.
4. Al fine di poter svolgere liberamente e compiutamente le proprie funzioni, ogni Consigliere può ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato.
5. Nel caso in cui la richiesta di informazioni si riferisca ad attività non ancora concluse con atto formale, ma ancora in fase istruttoria, o quando le informazioni richieste comportino un particolare carico di lavoro per l'ufficio competente, il responsabile della struttura può differire l'informativa ai Consiglieri.
6. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 37 - Rimborsi spese e certificazione delle presenze

1. Ai componenti del Consiglio che risiedono fuori dal capoluogo per una distanza non inferiore a dieci chilometri spetta il rimborso delle spese di viaggio, su parametri determinati dalle leggi nazionali, effettivamente sostenute per raggiungere la sede ove si svolge la riunione del Consiglio, della commissione consiliare di cui sono componenti, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie o delegate.
2. I rimborsi spese sono di norma liquidati con cadenza bimestrale dietro presentazione di idonea documentazione ed autocertificazione relativa alla presenza necessaria dell'amministratore presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
3. Per le missioni fuori del capoluogo, debitamente autorizzate dal Presidente della Provincia, i consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate con le modalità stabilite dalla legge.
4. Per le missioni il consigliere utilizza, di norma, i mezzi pubblici. Qualora questi siano inesistenti per la località della missione o abbiano comunque orari non compatibili, il consigliere può essere rimborsato secondo i parametri di legge per l'utilizzo del mezzo proprio. Per le spese di soggiorno si applicano le vigenti disposizioni di legge e del Ministero dell'Interno.
5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
6. Ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti ai consiglieri provinciali che esercitano attività di lavoro dipendente, la Provincia provvede a rilasciare agli stessi, di volta in volta e nel più breve tempo possibile, apposita certificazione relativa alla presenza alle riunioni istituzionali degli organi dell'Ente. A cura di ciascun consigliere dovrà essere aggiunto, ai sensi di legge; il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
7. I consiglieri provinciali comunicano altresì all'Amministrazione provinciale e, se dipendenti, al loro datore

di lavoro, gli ulteriori accessi nell'Ente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato. Tali permessi devono essere adeguatamente motivati a cura dell'interessato.

Art. 38 - Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alla riunione del Consiglio provinciale salvo giustificato motivo da comunicare al Presidente che ne informa il Consiglio stesso all'inizio della seduta.
2. In caso di mancata comunicazione il Consigliere è considerato ingiustificato.
3. Al Consigliere che risulti assente alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificazione, il Presidente comunica l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi di legge. Il Consigliere ha la completa facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori al fine di mettere in condizione il Consiglio di escludere che le assenze dalle sedute siano motivate da un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo. Il termine di tale comunicazione scritta non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine il Consiglio esamina l'ipotesi di decadenza e delibera in proposito con la maggioranza prevista dallo Statuto. La decadenza non può riguardare il deliberato astensionismo motivato di un gruppo politico, ma piuttosto sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri.
4. I Consiglieri sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente in materia e sono pertanto tenuti a fornire e a consentire che siano rese pubbliche tutte le informazioni previste dalla legge disciplinate dallo specifico Regolamento.
5. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla pubblicità della situazione patrimoniale secondo le vigenti leggi e le disposizioni delle autorità competenti.

TITOLO V

NORME FINALI

Art 39 - Assemblea dei Sindaci

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 c. 7 dello Statuto, all'Assemblea dei Sindaci si applicano le norme del presente Regolamento, per quanto compatibili.

Art. 40 - Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni, a norma di legge.